



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del giorno 05/12/2022 N° 215

Oggetto

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. LGS. 175/2016 e ss. m. ii. -
Ricognizione partecipazioni societarie del Libero Consorzio Comunale di Siracusa detenute al
31/12/ 2021.

L'anno duemilaventidue addì Cinque.....del mese di Dicembre..... nel Palazzo
del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in Via Roma, il Commissario Straordinario dott.
Domenico Percolla assistito dal Segretario Generale Dott. V. Scarcella.

.....
.....
.....
Ha assunto la seguente deliberazione.

IL CAPO DEL I SETTORE

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s. m. i. (TUSP), attuativo della delega contenuta nell'art. 18 della L. 125/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100;

Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato decreto "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";

Dato atto che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, TUSP:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;

- possono, altresì, anche in deroga alla suddetta previsione di cui all'art. 4, comma 1, al solo fine di *valorizzare il patrimonio immobiliare degli enti pubblici, mediante la costituzione di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3);*

□ l'art. 26, co. 11, dispone che alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Tenuto conto che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui ai commi 1 e 2, dello stesso articolo TUSP, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, TUSP sopra richiamato;

2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) partecipazioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TU SP, sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T U SP;

Precisato altresì che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2 TUSP);

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, TUSP alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, ed alla struttura di cui all'art. 15 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è già stato istruito con deliberazione commissariale n. 7 del 31/03/2015 nella funzione di Consiglio Provinciale, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla citata deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 24/05/2017 con la quale è stata deliberata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, con una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

Ritenuto, dall'esito della ricognizione effettuata, di procedere all'approvazione

- a) dell'allegato A come risultante alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) della Relazione Tecnica (Allegato B) che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo del Piano di Revisione Ordinaria; detta relazione, allegato facente parte integrante del presente provvedimento, contiene i principali riferimenti sull'attività svolta e sull'andamento delle società partecipate, cenni alle azioni di razionalizzazione già previste dal Piano di Razionalizzazione del 2015 e dal Piano di Revisione Straordinaria ex art 24 del TUSP e lo stato di attuazione delle medesime;

Dato atto che alla data del 31/12/2021, in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni :

- 1) **Siracusa Risorse s.p.a.** società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C.F. 01448450898 - sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP);
- 2) **S. A. C. Società Aeroporto Catania s. p .a** società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP);
- 3) **Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A. 01816320897**-sede legale Piazza Duomo, 4 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP).

4) **Distretto Turistico del Sud-Est s. c. r .I.** C.F. 01746340890 avente per oggetto “Attività di altre organizzazioni associative – sede legale Piazza Duomo n. 14 Siracusa (art. 4; comma 2 lett. a) TUSP).

5) ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893

6) ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896

7) Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897

Che non sono state oggetto di ricognizione le partecipazioni detenute indirettamente dall’Ente in quanto non riconducibili alla definizione fornita dall’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP ai sensi del quale si definisce “partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”; **Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 31/03/2015, ed a seguito del quale sono state messe in atto le seguenti dismissioni:

-G. A. L. Leontinoi Recesso con deliberazione Consiglio Provinciale n. 76 del 15/12/2016;

-G. A. L. Eloro Recesso con deliberazione Consiglio Provinciale n. 73 del 15/12/2016;

-G. A. L. Val d’Anapo Recesso con deliberazione Consiglio Provinciale n. 74 del 15/12/2016;

-G. A. L. NATIBLEI Recesso con deliberazione Consiglio Provinciale n. 75 del 15/12/2016,

Che sono ancora in atto le procedure di liquidazione delle sopra citate società:

-ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893

-ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896

-Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897

-CO. SVI. S. s.r.l. in liquidazione C. F.0147000895 è stata cancellata nell’anno 2021.

Propone

Per le ragioni espresse nella parte motiva

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa alla data del 31 dicembre 2021, con i relativi allegati:

- allegati A e A1 alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ove sono indicati, per ciascuna società, la verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal D. Lgs. 175/2016, le decisioni assunte in ordine al mantenimento/razionalizzazione della partecipazione detenuta,

-allegato B la Relazione Tecnica inserita a corredo del Piano di Revisione Ordinaria con le relative schede tecniche (da B1 a B7) in ossequio agli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche “ del MEF- Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti; detta relazione, contiene i principali riferimenti sull’attività svolta e sull’andamento delle società partecipate, cenni alle azioni di razionalizzazione previste dal Piano di Razionalizzazione del 2015 e dal Piano di Revisione Straordinaria ex art 24 del TUSP e lo stato di attuazione delle medesime;

2) di mantenere le partecipazioni delle seguenti società:

1) **Siracusa Risorse s.p.a.** società interamente partecipata dell’Ente avente per oggetto “Servizi esternalizzati per l’Ente” C. F. 01448450898-sede legale Corso Gelone, 7 Siracusa;

2)**S. A. C. -Società Aeroporto Catania s. p.a.** società avente per oggetto “Servizi aeroportuali per l’aeroporto di Catania” C.F.01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP);

3)**Società Consortile s. p.a. SRR ATO Siracusa Provincia** – Servizio Gestione rifiuti – C. F. 01816320897- sede legale Piazza Duomo n. 4 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP).

4) **Distretto Turistico del Sud-Est s. c. r .I.** C.F. 01746340890 avente per oggetto “Attività di altre organizzazioni associative” - sede legale Piazza Duomo n. 14, Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP).

Che sono ancora in atto le procedure di liquidazione delle seguenti società:

5) ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893

6) ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896

7) Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897

3) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. 24/6/2014 n. 90, e s.m. i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

4) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti (art. 5, comma 4 TUSP);

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.

Visti

- **L'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e l'art. 39 del R. O .U.S.:** "Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge 174/2012, convertito in legge 7/12/2012 , n. 213, si attesta che nella formazione della determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

parere favorevole per la regolarità tecnica



Il Capo del I settore

(Dott. G. Di Natale)

- **L'art. 147/bis , comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e l'art. 39 del R. O U.S.,** "Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge 174/2012, convertito in legge 7/12/2012, n. 213, si attesta che nella formazione della determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

parere favorevole per la regolarità contabile

Il Capo del III Settore

(Dott. A. Cappuccio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale alla data del 31 dicembre 2021, con i relativi allegati:

- allegati A e A1 alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ove sono indicati, per ciascuna società, la verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal D. Lgs. 175/2016, le decisioni assunte in ordine al mantenimento/razionalizzazione della partecipazione detenuta;

-allegato B la Relazione Tecnica inserita a corredo del Piano di Revisione Ordinaria con le relative schede tecniche (da B1 a B7) in ossequio agli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" del MEF- Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti detta relazione, contiene i principali riferimenti sull'attività svolta e sull'andamento delle società partecipate, cenni alle azioni di razionalizzazione previste dal Piano di Razionalizzazione del 2015 e dal Piano di Revisione Straordinaria ex art 24 del TUSP e lo stato di attuazione delle medesime;

2) di mantenere le partecipazioni delle seguenti società:

1)**Siracusa Risorse s.p.a.** società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C. F. 01448450898-sede legale Corso Gelone, 7 Siracusa;

2)**S. A. C. -Società Aeroporto Catania s. p.a.** società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C.F.01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP);

3)**Società Consortile s. p.a. SRR ATO Siracusa Provincia – Servizio Gestione rifiuti –** C. F. 01816320897- sede legale Piazza Duomo n. 4 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP);

4) **Distretto Turistico del Sud-Est s. c. r .l.** C.F. 01746340890 avente per oggetto "attività di altre organizzazioni associative" - sede legale Piazza Duomo n. 14, Siracusa. (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP);

Che sono ancora in atto le procedure di liquidazione delle seguenti società:

5)**ATO SR1 s.p.a.** in liquidazione C.F. 01415800893

6)**ATO SR2 s.p.a.** in liquidazione C. F. 01418270896

7)**Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico-** in liquidazione C.F. 03045400897.

3) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. 24/6/2014 n. 90, e s.m. i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> ;

4) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti (art. 5, comma 4 TUSP);

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Domenico Perrella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vincenzo Scarcella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale on line

Dal..... **06 DIC 2022** al... **20 DIC 2022**

Col n..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Severo Laue



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Provinciale on line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data **05/12/2022** Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. R. n. 44/91 e s. m. i.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. R. n. 44/91 e s. m. i.;

Siracusa, li **05/12/2022**

